



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**  
circonscrizione del Tribunale di Catania

# Assunzioni agevolate per lavoratori iscritti in liste di mobilità e percettori di NASPi

***Dott. Giovanni Mottese***

**CATANIA 18/12/2015**



## **LAVORATORI IN MOBILITA' EX LEGE N. 223/1991**

***BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO ANCHE A TEMPO PARZIALE LAVORATORI IN MOBILITA' EX LEGE N. 223/1991***

### **Fonte legislativa**

Art. [25, c. 9, L. n. 223/1991](#);

Art. 1, commi 773, 1175 e 1176 L. n. 296/2006;

DM 31 ottobre 2007;

[L. n. 92/2012](#);

INPS - [Circolare 12 dicembre 2012, n. 137](#);

INPS - [Circolare 7 gennaio 2013, n. 2](#);

INPS - Messaggio 21 febbraio 2014, n. 2761



## **A CHI SI RIVOLGE:**

- Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato;
- Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex [lege n. 223/1991](#).

## **CONTENUTI**

-Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato - anche part time - lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex [lege n. 223/1991](#).



**CHI PUO' ASSUMERE:**

- Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. [2082 c.c.](#), e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato.

**SONO ESCLUSI**

- Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo
- Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle liste di mobilità ex art. [1, c. 1, Dlgs n. 110/2004](#) (pertanto, i datori di lavoro intenzionati ad assumere lavoratori iscritti nelle lista di mobilità ma licenziati da soggetti privi del requisito di impresa - es. gli studi professionali - NON hanno diritto ad usufruire dei benefici contributivi in commento - MSM INPS n. 2761/2014).



**AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE**

I datori di lavoro, per 18 mesi, verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliqu. crt. 10%). E' dovuta, invece, l'intera contribuzione a carico del lavoratore.

**Aspetti operativi**

**E' necessario richiedere attraverso il cassetto previdenziale INPS il codice di autorizzazione "5Q" allegando unilav del lavoratore interessato**



**LAVORATORI IN MOBILITA' EX LEGE N. 223/1991**

**BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO  
DETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA' EX LEGE N. 223/1991**

**Fonte legislativa:**

Art. [8, c. 2, L. n. 223/1991](#);

Art. 1, commi 773, 1175 e 1176 L. n. 296/2006;

DM 31 ottobre 2007;

[L. n. 92/2012](#);

INPS - [Circolare 12 dicembre 2012, n. 137](#);

INPS - [Circolare 7 gennaio 2013, n. 2](#);

MLPS - Lettera Circolare 22 aprile 2013, prot. n. 7258;

INPS - Messaggio 21 febbraio 2014, n. 2761



**A CHI SI RIVOLGE:**

- Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato;
- Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex [lege n. 223/1991](#).



## **CONTENUTI E CARATTERISTICHE**

Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che assumono a tempo determinato - anche part time - lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex [lege n. 223/1991](#). Il contratto deve avere una durata non superiore a 12 mesi; detto limite può essere raggiunto anche con più contratti di durata inferiore. Nell'ambito della durata massima del rapporto (12 mesi), la proroga del termine è esercitabile, con il consenso del lavoratore, una sola volta e per un periodo anche superiore a quello iniziale.

Permanendo le condizioni soggettive (iscrizione nelle liste di mobilità) che hanno reso legittima l'originaria stipula, la proroga del contratto a termine si ritiene lecita a prescindere dalla sussistenza delle ragioni oggettive inerenti all'azienda. Sempre nel limite complessivo dei 12 mesi è possibile la reiterazione del contratto con la stessa azienda.

La stessa azienda non può procedere a successive assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità, se è già esaurito il periodo di 12 mesi..





## **CHI PUO' ASSUMERE**

Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. [2082 c.c.](#), e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato.

## **SONO ESCLUSI**

- Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
- Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle liste di mobilità ex art. [1, c. 1, Dlgs n. 110/2004](#) (pertanto, i datori di lavoro intenzionati ad assumere lavoratori iscritti nelle lista di mobilità ma licenziati da soggetti privi del requisito di impresa - es. gli studi professionali - NON hanno diritto ad usufruire dei benefici contributivi in commento - MSM INPS n. 2761/2014).



## **AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE**

I datori di lavoro per il periodo di assunzione (max 12 mesi), verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliqu. crt. 10%).

### **Aspetti operativi**

**E' necessario richiedere attraverso il cassetto previdenziale INPS il codice di autorizzazione "5Q " allegando unilav del lavoratore interessato**



## LAVORATORI IN MOBILITA' EX LEGE N. 223/1991

***BENEFICIO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE ASSUMONO A TEMPO DETERMINATO E SUCCESSIVAMENTE TRASFORMANO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI IN MOBILITA' EX LEGE N. 223/1991***

### Fonte legislativa

Art. [25, c. 9, L. n. 223/1991](#);

Art. 1, commi 773, 1175 e 1176 L. n. 296/2006;

DM 31 ottobre 2007;

[L. n. 92/2012](#);

INPS - [Circolare 12 dicembre 2012, n. 137](#);

INPS - [Circolare 7 gennaio 2013, n. 2](#);

INPS - Messaggio 21 febbraio 2014, n. 27



*A chi si rivolge*

Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come più avanti precisato;

-

Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex [lege n. 223/1991](#).



## *Contenuti e caratteristiche:*

Beneficio contributivo in favore di datori di lavoro che trasformano - a tempo indeterminato - rapporti di lavoro a termine instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex [lege n. 223/1991](#). La trasformazione deve avvenire nel periodo di svolgimento del rapporto a termine (anche l'ultimo giorno). Il beneficio è di durata pari a 12 mesi, ulteriori rispetto al periodo di assunzione a tempo determinato. In caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato, ai datori di lavoro compete anche l'ulteriore contributo mensile ex art. [8, c. 4 della legge n. 223/1991](#) (vedi tabella successiva).



## Chi puo' assumere:

Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. [2082 c.c.](#), e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato.

### Esclusi

- Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
- Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle liste di mobilità ex art. [1, c. 1, Dlgs n. 110/2004](#) (pertanto, i datori di lavoro intenzionati ad assumere lavoratori iscritti nelle lista di mobilità ma licenziati da soggetti privi del requisito di impresa - es. gli studi professionali - NON hanno diritto ad usufruire dei benefici contributivi in commento - MSM INPS n. 2761/2014).



## *Agevolazioni contributive*

Per ulteriori 12 mesi, successivi al rapporto a tempo determinato, i datori di lavoro verseranno la contribuzione a proprio carico nella misura prevista per gli apprendisti (aliqu. crt. 10%). E' dovuta, invece, l'intera contribuzione a carico del lavoratore.



## LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA' EX LEGE N. 223/1991 IN FRUIZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO

***.CONTRIBUTO ALLE AZIENDE CHE ASSUMONO ANCHE NELLE IPOTESI DI TRASFORMAZIONE - A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO - DI RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE DI MOBILITA' EX LEGE N. 223/1991 IN FRUIZIONE DEL RELATIVO TRATTAMENTO***

### FONTI LEGISLATIVE

Art. [8, c. 2, L. n. 223/1991](#);

Art. 1, commi 773, 1175 e 1176 L. n. 296/2006;

DM 31 ottobre 2007;

[L. n. 92/2012](#);

INPS - [Circolare 12 dicembre 2012, n. 137](#);

INPS - [Circolare 7 gennaio 2013, n. 2](#);

MLPS - Lettera Circolare 22 aprile 2013, prot. n. 7258;

INPS - Messaggio 21 febbraio 2014, n. 2761





## **A CHI SI RIVOLGE**

- Datori di lavoro pubblici e privati e cooperative come in seguito precisato;
- Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991 aventi titolo al relativo trattamento.



## **CONTENUTI E CARATTERISTICHE**

- Beneficio economico in favore di datori di lavoro che, **SENZA ESSERVI TENUTI**, assumono a tempo indeterminato, ovvero trasformano - a tempo pieno ed indeterminato - rapporti di lavoro a termine instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex lege n. 223/1991 aventi diritto all'indennità di mobilità. La trasformazione deve avvenire nel periodo di svolgimento del rapporto a termine (anche l'ultimo giorno). Il beneficio consiste in un contributo mensile, pari al 50% dell'indennità che sarebbe toccata al lavoratore, parametrato su un arco temporale di spettanza individualizzato con riferimento all'età anagrafica del lavoratore medesimo ed alle zone economico-territoriali nelle quali egli era occupato. Il contributo spetta soltanto per i periodi di effettiva corresponsione della retribuzione al lavoratore. A tal fine si considerano retribuite anche le giornate in cui sono erogati gli emolumenti ridotti.



## A CHI COMPETE

- Tutti i datori di lavoro, ivi compresi gli enti pubblici economici definibili impresa ex art. [2082 c.c.](#), e le cooperative che instaurano con i soci lavoratori anche rapporti di lavoro subordinato.

### **-ESCLUSI**

-- Lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo;

- Lavoratori licenziati da datori di lavoro non imprenditori, iscritti nelle liste di mobilità ex art. [1, c. 1, Dlgs n. 110/2004](#) (pertanto, i datori di lavoro intenzionati ad assumere lavoratori iscritti nelle lista di mobilità ma licenziati da soggetti privi del requisito di impresa - es. gli studi professionali - NON hanno diritto ad usufruire dei benefici contributivi in commento - MSM INPS n. 2761/2014).



**CUMULABILITA' CON ESONERO TRIENNALE**



## ***ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI SOGGETTI PERCETTORI DI ASPI E NASPI***

### **Fonte legislativa**

Art. 7, comma 5, lett. b), DL n. 76/2013

[L. n. 99/2013](#);

Art. 2, comma 10-bis, L. n. 92/2012;

[Circolare 18 dicembre 2013, n. 175](#);

[INPS - Circolare 27 giugno 2014, n. 81](#) (per le aziende agricole);

Regolamento UE n. 1407/2013;

Regolamento UE n. 1408/2013;

[INPS - Circolare 3 settembre 2014, n. 102](#);

[Dlgs. n. 22/2015](#);

[Inps - Messaggio 30 giugno 2015, n. 4441](#);

INPS - Circolare 27 luglio 2015, n. 142.



## **A chi si rivolge**

Soggetti destinatari/percettori di ASpl e NASpl. Sono esclusi i soggetti destinatari/percettori di mini-ASpl.

## **Contenuti e caratteristiche**

Assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, a decorrere dal 28 giugno 2013. L'agevolazione spetta anche in caso di trasformazione a tempo pieno ed indeterminato di un rapporto a termine

## **Chi può assumere**

Tutti i datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno ed indeterminato lavoratori percettori di ASpl e NASpl.



## Natura incentivo

L'incentivo per il datore di lavoro è pari - per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore - ad un contributo mensile pari al 50% dell'indennità ASpl o NASpl residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. L'importo è concesso sottoforma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore.

Il datore di lavoro - all'atto dell'assunzione - dichiarerà il pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 4, commi 12-15, [legge n. 92/2012](#).